

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1120 del 26/02/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Bibbiano, richiesta dall'impresa WALVOIL S.P.A. per l'attività di produzione di componenti oleodinamici
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1129 del 25/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.19929/2025

DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Bibbiano, richiesta dall'impresa "WALVOIL S.P.A." per l'attività di produzione di componenti oleodinamici.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-4531 del 07/09/2023 adottata da Arpae per la Ditta "WALVOIL S.P.A." per l'impianto ubicato in comune di Bibbiano – Via A. Secchi n.10-10A-10R - provincia di Reggio Emilia, modificata con DET-AMB-2024-5338 del 01/10/2024 e quest'ultima rettificata con DET-AMB-2024-5730 del 18/10/2024;

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Bibbiano ad ARPAE SAC in data 16/06/2025, e acquisita al protocollo con PG/107473 del 16/06/2025 – pratica Sinadoc n.19929/2025 – inviata dal legale rappresentante della "WALVOIL S.P.A." (P.IVA 01523540357) con sede legale nel comune di Reggio Emilia – via Adige n.13/D - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di componenti oleodinamici svolta presso l'impianto ubicato in comune di Bibbiano - via A. Secchi n.10-10A-10R - provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. n.152/06 e della D.G.R: 1053/2003;

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n.4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di Bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di Bonifica);

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art.8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge che ARPAE SAC con nota PG/122566 del 08/07/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e richiedeva i pareri di competenza;

PRESO ATTO della documentazione integrativa inviata dalla Ditta e acquisita rispettivamente al PG/175512 del 03/10/2025 e al PG/175512 del 03/10/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia con atto PG/131593 del 22/07/2025;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Bibbiano in data 10/07/2025 al PG/124412;
- il nulla-osta allo scarico del Comune di Bibbiano (PG/182694 del 15/10/2025) competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RA001306-2025-P del 15/07/2025;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "WALVOIL S.P.A." per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di produzione di componenti oleodinamici sita in Comune di Bibbiano - Via A. Secchi n.10-10A-10R - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI DARE ATTO, sulla base del nulla osta del Comune e parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, che le acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura ai punti di scarico S1, S2 e S6 sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del punto 5 della DGR n.1053/2003;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa "WALVOIL S.P.A." (P.IVA 01523540357), nella persona el suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Bibbiano - via A. Secchi n.10-10A-10R - provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, inclusive delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura ai sensi del Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 e D.R.G 1053/2003	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D. Lgs. n. 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A5 "Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 e della DGR n.1053/2003"
- Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i."
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"

4. DI STABILIRE che i suddetti allegati sostituiscono quelli del precedente atto DET-AMB-2023-4531 del 07/09/2023 adottato da ARPAE e rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Bibbiano in data 18/09/2023, di cui resta valida la durata di **15 (quindici) anni**, modificato con DET-AMB-2024-5338 del 01/10/2024 rettificato successivamente con DET-AMB-2024-5730 del 18/10/2024

5. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno **6 (sei) mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

6. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

8. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

9. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

10. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

11. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Bibbiano ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Bibbiano e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

12. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc n.19929/2025

ALLEGATO A5

Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 e della DGR n.1053/2003

La ditta svolge l'attività di produzione di componenti oleodinamici. Lo stabilimento è suddiviso in due unità produttive le quali condividono diversi servizi e dotazioni tecnologiche:

- edificio "W3L", situato a nord ed individuato dai numeri civici 10 e 10/A di via Angelo Secchi;
- edificio "W3M", situato a sud ed individuato dal numero civico 10/R di via Angelo Secchi.

Durante il ciclo produttivo si generano le seguenti acque di processo le quali sono raccolte in appositi contenitori a tenuta e smaltite come rifiuto mediante conferimento a ditte specializzate non dando origine a scarico:

- emulsione con olio utilizzata come fluido lubrorefrigerante per le macchine utensili dell'unità produttiva "W3L";
- percolato proveniente dagli scarti di lavorazione depositati nell'isola ecologica;
- acque reflue della piazzola di lavaggio esterna coperta;
- refluo derivante dal ciclo di fosfosgrassaggio, ovvero il trattamento dei pezzi per rimuovere le tracce di olio da collaudo, preliminarmente alla verniciatura;
- acque reflue di scarto utilizzata nell'impianto di verniciatura per tenere puliti i terminali di erogazione del prodotto verniciante (ugelli, pistole, ecc.);
- acque reflue derivanti da vasche di collaudo e burattatura Anche questa è smaltita come rifiuto da ditte specializzate.

Le acque reflue che vengono scaricate nella pubblica fognatura sono reflui generati dagli impianti tecnologici, non di processo, a servizio dello stabilimento. Nel sito sono presenti 6 punti di scarico in pubblica fognatura denominati S1, S2, S3, S4, S6 e S7 ed è presente inoltre un punto di scarico in corpo idrico superficiale denominato S5.

La presente modifica di autorizzazione è relativa ai punti di scarico S1, S2 e S6.

Lo scarico S1 (edificio W3M) è costituito da:

- acqua di scarico dell'addolcitore durante la fase di rigenerazione delle resine;
- scarico del neutralizzatore delle condense acide generate dalle 3 caldaie a condensazione;
- scarico di troppopieno di una vasca di acqua calda, ubicata nel reparto Verniciatura. Tale vasca non viene utilizzata nel ciclo produttivo;
- condensa dei bruciatori a gas dell'impianto di verniciatura non a condensazione;

Per le acque di scarico dell'addolcitore e del neutralizzatore di condensa è presente un pozzetto di prelievo e controllo denominato Sp1A. Per le acque di scarico di troppopieno della vasca di acqua calda del reparto verniciatura e della condensa dei bruciatori dell'impianto di verniciatura è presente un pozzetto di prelievo e controllo denominato Sp1B. Al pozzetto Sp1B, con la presente modifica, saranno recapitate anche le acque di scarico di un nuovo impianto ad osmosi a servizio del reparto verniciatura. La Ditta stima che l'impianto di osmosi abbia un consumo di acqua pari a circa 1.000 mc/anno e provvederà ad installare due contatori finalizzati al conteggio del quantitativo di acqua in ingresso e di quella scaricata.

A valle dei due pozzetti Sp1A e Sp1B, e a monte idraulico del punto di scarico S1 in pubblica fognatura, confluiscono una parte degli scarichi domestici dello stabilimento "W3M" (servizi igienici reparto produzione e spogliatoi).

Lo scarico S2 (edificio W3L) è costituito da:

- Acqua di raffreddamento della macchina di sbavatura termica utilizzata solo in occasione di emergenza;
- Acqua di scarico dell'addolcitore durante la fase di rigenerazione delle resine.

Per le acque di raffreddamento della macchina di sbavatura termica nella rete fognaria aziendale che recapita nel punto S2, è presente un pozzetto di prelievo e controllo denominato Sp2A. Per le acque di scarico dell'addolcitore è presente un pozzetto di prelievo e controllo denominato Sp2B.

Al pozzetto Sp2B saranno recapitate con la presente modifica anche le condense prodotte da una nuova caldaia a condensazione.

Nella rete fognaria recapitante nel punto di scarico finale S2, a valle dei pozzetti Sp2A ed Sp2B, e a monte idraulico del punto di scarico in pubblica fognatura, confluiscono una parte degli scarichi domestici dello stabilimento "W3L" (servizi igienici reparto produzione e spogliatoi) e lo scarico domestico dell'abitazione concessa in uso al custode dello stabilimento.

Lo scarico S6 era costituito da una parte degli scarichi domestici derivanti dai servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi dello stabilimento "W3L" e dalle acque meteoriche di parte del piazzale comune tra gli stabilimenti W3L e W3M. Con la presente modifica la Ditta vuole scaricare al punto S6 anche le condense della centrale compressori previo passaggio in un pozzetto di prelievo e controllo denominato Sp6. A valle di quest'ultimo, e a monte idraulico del punto di scarico in pubblica fognatura, confluiscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici e le acque meteoriche sopra descritte.

Per le tipologie di reflui industriali di cui sopra, dotati di specifici pozzetti Sp1A, Sp1B, Sp2A, Sp2B e Sp6, è richiesta l'assimilazione alle acque reflue domestiche in base ad equivalenza qualitativa. Il gestore del Servizio Idrico Integrato, che esprime parere di competenza, e il Comune si sono espressi favorevolmente.

I rimanenti punti di scarico non subiscono variazioni e sono di seguito elencati:

- Scarico S3 in pubblica fognatura costituito da acque meteoriche di una parte dell'area cortiliva ove è ubicata l'isola ecologica nella quale, a scopo puramente cautelativo, è stato installato un impianto di trattamento in continuo (disoleatore) che la ditta dichiara escluso dal campo di applicazione della normativa delle acque di dilavamento e di prima pioggia.
- Scarico S4 in pubblica fognatura costituito da acque meteoriche della quasi totalità della copertura, dell'area cortiliva e della totalità dei parcheggi dello stabilimento "W3L".
- Scarico S5 costituito da acque meteoriche dell'intera copertura dello stabilimento "W3M", della quota residua della copertura dello stabilimento "W3L", dei parcheggi impermeabili dello stabilimento "W3M" e dell'area cortiliva dello stabilimento "W3M". Il recapito finale dello scarico S5 è il corpo idrico superficiale (nei pressi della chiavica "Molinella"), previo passaggio in apposita vasca di laminazione.
- Scarico S7 in pubblica fognatura costituito da quota parte degli scarichi domestici derivanti servizi igienici degli uffici e del reparto produzione dello stabilimento "W3M".

La ditta riporta che tutte le attività di lavorazione vengono svolte all'interno dello stabilimento produttivo.

Le superfici cortilive scoperte di pertinenza degli stabilimenti sono adibite alla viabilità interna, a parcheggio degli automezzi dei dipendenti e alle operazioni di carico e scarico. All'esterno dei capannoni non è svolta alcuna attività produttiva, né lo stoccaggio di materie prime semilavorati o prodotti finiti. Pertanto le acque meteoriche ricadenti su tali superfici possono essere esonerate dall'applicazione della D.G.R. 286/2006.

Presso lo stabilimento le acque sono approvvigionate tramite acquedotto e tramite 2 pozzi autorizzati.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico è la Tavola n.0 acquisita al protocollo di Arpae PG/107473 del 16/06/2025, e allegata alla presente.

Prescrizioni

1. Per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 1053/2003 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di scarichi.
2. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare, a monte della miscelazione con le acque reflue domestiche, ovvero nei pozzetti di prelievo Sp1A, Sp1B, Sp2A e Sp2B e Sp6, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.
3. La Ditta dovrà trasmettere a Iren Acqua Reggio s.r.l. Gestore SII, ad Arpae e al Comune di Bibbiano, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, un certificato analitico dei reflui assimilati scaricati in pubblica fognatura che dimostri, nei pozzetti di prelievo Sp1A, Sp1B, Sp2A e Sp2B e Sp6, il rispetto di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003, al rispettivo pozzetto di controllo.
4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione.
5. I pozzetti di ispezione devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. I pozzetti devono essere accessibili al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
6. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
7. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
8. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
9. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
10. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
11. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
12. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.grupporena.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente 2.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Pratica Sinadoc n.19929/2025

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **“WALVOIL Spa”** è autorizzata svolgere nell'impianto ubicato in Comune di Bibbiano - Via A. Secchi n.10-10A-10R - Provincia di Reggio Emilia l'attività di **produzione di componenti oleodinamici** ed apportare le seguenti modifiche:

- incrementare la portata dell'emissione E16 da 3000 Nmc/h a 4500 Nmc/h a seguito dell'aumento della portata di aria immessa nella sezione di appassimento;
- sostituire n.5 bruciatori E7-E10-E15-E18-E21 a servizio dell'impianto di verniciatura con nuovi bruciatori;
- spostare i due compressori ad “alta pressione” dalla posizione attuale, all'immobile adiacente W3M, all'interno di un vano tecnico caratterizzato da un box prefabbricato realizzato con pannelli sandwich dallo spessore di 40 mm, ubicato a ridosso della parete sud. Lo spostamento non comporterà nessuna modifica al quadro riassuntivo delle emissioni in quanto i punti emissivi identificati come E31, E32, E33 ed E34 rimarranno nella posizione attuale, come ricambio d'aria del locale tecnologico (compressori bassa pressione).
- sospendere la compilazione del registro dei consumi giornalieri, o settimanali o mensili dei prodotti vernicianti a base acquosa e solventi per pulizia delle attrezzature, sostituendo tale adempimento con una dichiarazione annuale, da trasmettere ad ARPAE entro il 31/03 di ogni anno, in cui la Ditta dovrà riportare la situazione inventariale di inizio e fine anno e l'acquisto dei prodotti vernicianti nei 12 mesi

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate o aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.7 – BRUCIATORE A GAS METANO (200 KW)
EMISSIONE N.10 – BRUCIATORE A GAS METANO (189 KW)
EMISSIONE N.15 – BRUCIATORE A GAS METANO (910 Kw)
EMISSIONE N.16 – APPASSIMENTO
EMISSIONE N.18 – BRUCIATORE A GAS METANO (189 Kw)
EMISSIONE N.21 – BRUCIATORE A GAS METANO (570 Kw)

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **13 Aprile 2026** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **20 Aprile 2026**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BANCHI DI COLLAUDO COMPONENTI E LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Nebbie d'olio	10	
E3	LAVORAZIONI MECCANICHE E BANCHI DI COLLAUDO COMPONENTI E POSTAZIONE LAVAGGIO	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Nebbie d'olio COV (Come C-Tot)	10 50	
E4	LAVORAZIONI MECCANICHE, BANCHI DI COLLAUDO COMPONENTI	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Nebbie d'olio	10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E7	BRUCIATORE A GAS METANO (200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					<i>Mns Sostituito bruciatore (1)</i>
E8	FOSFOSGRASSAGGIO	2000	Oltre il colmo del tetto	16	Sostanze Alcaline Fosfati Ammoniacale	5 5 5	
E9	LAVAGGIO	3000	Oltre il colmo del tetto	16	Sostanze Alcaline Fosfati Ammoniacale	5 5 5	
E10	BRUCIATORE A GAS METANO (189 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					<i>Mns Sostituito bruciatore (1)</i>
E11	ASCIUGATURA	2000	Oltre il colmo del tetto	16	-----	-----	
E12	CABINA DI VERNICIATURA RECIPROCATORE N.1	9000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particolare COV (come COT)	3 50	
E13	CABINA DI VERNICIATURA RECIPROCATORE N.2	9000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particolare COV (come COT)	3 50	
E14	CABINA DI VERNICIATURA RITOCCHI	9000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particolare COV (come COT)	3 50	
E15	BRUCIATORE A GAS METANO (910 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					<i>Mns Sostituito bruciatore (1)</i>
E16	APPASSIMENTO	4500	Oltre il colmo del tetto	16	COV (come COT)	50	
E17	CABINA DI VERNICIATURA SMALTO	13500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particolare COV (come COT)	3 50	
E18	BRUCIATORE A GAS METANO (189 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					<i>Mns Sostituito bruciatore (1)</i>
E19	FORNO COTTURA	3000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (come COT)	50	
E20	RAFFREDDAMENTO (I STADIO)	14000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (come COT)	50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E21	BRUCIATORE A GAS METANO (570 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					<i>Mns Sostituito bruciatore (1)</i>
E22	RAFFREDDAMENTO (II STADIO)	14000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (come COT)	50	
E24	MACCHINE (RETTIFICHE) UTENSILI	22000	Oltre il colmo del tetto	24	Nebbie d'olio	10	
E25	MACCHINE (RETTIFICHE LAPPATURA) UTENSILI -	20000	Oltre il colmo del tetto	24	Nebbie d'olio	10	
E26	MACCHINE UTENSILI	18000	Oltre il colmo del tetto	24	Nebbie d'olio	10	
	N.1 LAVATRICE			Salt	-----	----	(2)
E29	TEMPRA	5000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare COV (come COT) Monossido di carbonio	10 50 100	
E31+E34	RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E35+E38	RICAMBIO ARIA LOCALE FRIGORIFERI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E39	LAVAGGIO ATTREZZATURE	1500	Oltre il colmo del tetto	< 1	----	-----	(3)
E40	LAVAGGIO AD ALCOLI MODIFICATI	10	Oltre il colmo del tetto	< 1	----	-----	(2)
E41	RICAMBIO ARIA LOCALE FILTRAZIONE ACQUA EMULSIONATA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E42	SBAVATURA TERMICA "TEM"	3000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare COV (come COT) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	10 150 350 35	
E43	IDROPULTRICE LAVAGGIO ATTREZZATURE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E44	BANCO CONTROLLO QUALITA' VERIFICA CONTAMINAZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E45	CABINA RITOCCHI AREA ATC	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	Materiale particellare	3	(4)
E46	CALDAIA W3M	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E47	CENTRALE TERMICA W3L	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E48	CALDAIA MURALE W3L	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E49	LAVATRICE AD ALCOLI MODIFICATI	10	Oltre il colmo del tetto	< 1	----	-----	(2)
(1) Per tale emissione la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.							
(2) Per tale emissione, viste le caratteristiche della stessa e considerato il suo funzionamento saltuario, non sono fissati limiti di emissione e i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i consumi settimanali o mensili dei solventi utilizzati.							
(3) Per tale emissione, considerato il suo funzionamento saltuario, non sono fissati limiti di emissione e i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i consumi settimanali o mensili dei solventi utilizzati.							
(4) Per tale emissione, considerato il suo funzionamento saltuario, la Ditta è esonerata dall'effettuare i controlli periodici e i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i consumi settimanali o mensili dei solventi utilizzati.							

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, delle nebbie d'olio, delle sostanze alcaline, dei fosfati, dei COV (come C-Tot), degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio e dell'ammoniaca devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) L'attività di verniciatura, appassimento e cottura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.

3) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente e precisamente:

- applicazione manuale 0,4-0,6 m/s.
- applicazione automatica 0,3-0,4 m/s.

4) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti a base acquosa e solventi per pulizia delle attrezzature è fissato in quantità minore o uguale a **235 Kg**.

6) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

7) La Ditta dovrà attestare i consumi di prodotti vernicianti a base acquosa e solventi per pulizia delle attrezzature di cui al p.to 5) con una dichiarazione annuale, da trasmettere alla scrivente ARPAE entro il 31/03 di ogni anno, in cui dovrà riportare la situazione inventariale di inizio e fine anno e l'acquisito dei prodotti vernicianti nei 12 mesi.

8) Il **consumo annuale** consentito di solvente nelle postazioni di lavaggio è fissato in quantità minore o uguale a **1.200 Kg**.

9) I **consumi settimanali o mensili** di solvente utilizzati nelle suddette postazioni, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

10) Il **consumo annuale** consentito di prodotti vernicianti per ritocchi utilizzati nella cabina area ATC (E45) è fissato in quantità minore o uguale a **20 Kg**.

11) La Ditta dovrà attestare i consumi di prodotti vernicianti di cui al p.to 10) con una dichiarazione annuale, da trasmettere alla scrivente ARPAE entro il 31/03 di ogni anno, in cui dovrà riportare la situazione inventariale di inizio e fine anno e l'acquisito di materiale nei 12 mesi.

12) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 – 3 (limitatamente al parametro nebbie d'olio) - 4 - 8 – 9 - 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25 - 26 – 29 - 42 (limitatamente al parametro materiale particellare).

13) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

14) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

15) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

16) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

17) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in

autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

18) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

19) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto sel'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione

intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

20) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

21) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/107473 del 16/06/2025 e successive integrazioni.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Pratica Sinadoc n.19929/2025

ALLEGATO E

Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che l'attività svolta dall'Azienda e le modifiche in progetto non generano livelli sonori superiori ai limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica vigente ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.